

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI COLLECCHIO
(Provincia di Parma)



N. ATTO 60 ANNO 2021

SEDUTA DEL 28/12/2021 ORE 18:00

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

**ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres*	Ass.	Consigliere	Pres*	Ass.
AMADASI ELISA	X*		GUERCI COSTANZA	X*	
CASELLI PATRIZIA	X*		LA MARCHINA PAOLO	X*	
CIVETTA WALTER		X	LAMIO MONIA		
COMANI MICHELA	X*		LEVATI CHIARA	X*	
DALLAVALLE ROBERTO	X*		LEVATI ELENA	X*	
DELMONTE MARCO	X*		MEROSINI ANDREA		X
DODI GIAN CARLO	X*		MORA NICCOLO'	X*	
FEDELE FRANCESCANTONIO	X*		VERGIATI TOMMASO	X*	
GALLI MARISTELLA	X*		Totale presenti*	15	
			Totale assenti		2

***presente in audioconferenza, videoconferenza, e/o teleconferenza**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Stefanini che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Comunale Paolo La Marchina assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: =====

Assessore esterno DOTT. PIETRALUNGA WILLIAM: presente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Paolo La Marchina e da Dott.ssa Maria Stefanini
Stampato il giorno 02/02/2022 da SILVIA GHIRARDI.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:

- L'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PREMESSO CHE:

- ✓ L'art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- ✓ L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
- ✓ L'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013 prevede che l'istituzione della IUC (imposta unica comunale) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- ✓ L'art. 1, comma 707, lett. b) della Legge 147/2013 disciplina il regime delle esenzioni e delle agevolazioni previste per le abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati;

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dall'anno 01.01.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imu;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Paolo La Marchina e da Dott.ssa Maria Stefanini

Stampato il giorno 02/02/2022 da SILVIA GHIRARDI.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATO il comma 17 della Legge n° 208/2015 il quale introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale prevedendone l'incremento in misura pari alla quantificazione delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla stessa Legge di Stabilità;

CONSIDERATO che dal 2013 il gettito dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili categoria D ad aliquota base, pari nel 2020 ad €. 3.096.115,57

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito dell'applicazione di maggiori aliquote;

CONSIDERATO inoltre che, per effetto dell'art. 6 del dl 16/2014, lo Stato trattiene direttamente una quota dell'Imu versata dai contribuenti al Comune (quota che per il 2021 è stata pari ad euro 817.735,60);

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;

- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2020 con la quale viene approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.07.2020, integrata dalla delibera di Consiglio 54 del 06.10.2020, con la quale sono state approvate le aliquote Imu sulla base della nuova normativa;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 ha introdotto l'addizionale comunale all'Irpef;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;
- i comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione con delibera da pubblicare sul sito individuato con decreto n. 23324 del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Paolo La Marchina e da Dott.ssa Maria Stefanini

Stampato il giorno 02/02/2022 da SILVIA GHIRARDI.

- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 5 del Decreto Legislativo 23/2011, il Decreto legge 201/2011, il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 hanno liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la possibilità di introduzione di nuovi aliquote per l'addizionale comunale all'Irpef;
- il penultimo periodo del comma 3 , art. 1, del D.Lgs. 360/1998 prevede l'aliquota massima dell'addizionale applicabile dai Comuni in 0,8 punti percentuali;
- per effetto del comma 142 art. 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 1 (comma 3-bis) del D.Lgs. 360/1998, è stata data facoltà ai comuni di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 266 del 12/12/2000 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26/03/2007 con la quale è stata introdotta, in applicazione del comma 142, lett. b) art. 1 Finanziaria 2007, la soglia di esenzione pari ad € 10.000,00 di reddito imponibile complessivo annuo;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 09/04/2013 con la quale sono state apportate, da ultima, modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef;

RICHIAMATA, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2020 con la quale sono state confermate le aliquote dell'Imu e dell'addizionale comunale all'irpef per il 2021;

RITENUTO, infine, di procedere alla conferma per l'anno 2022:

- delle aliquote IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.07.2020, integrata con Delibera di Consiglio 54 del 06.10.2020;
- delle aliquote dell'addizionale comunale all'irpef approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2020;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alla entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Il Presidente La Marchina passa la parola all'Ass.re Pietralunga per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno

UDITI gli interventi: del Consigliere Fedele, della Consigliera Caselli, e di nuovo del Consigliere Fedele;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame,
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Paolo La Marchina e da Dott.ssa Maria Stefanini
 Stampato il giorno 02/02/2022 da SILVIA GHIRARDI.

rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.Lgs 267/2000);

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Caselli, Fedele, Lamio e Vergiati) essendo assenti i Consiglieri Civetta e Merosini

DELIBERA

1 Di confermare le seguenti aliquote IMU e detrazioni per l'anno 2022:

- ✓ abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille con detrazione pari ad euro 200;
 - ✓ fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille.
- Si intendono per fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/93 e successive modifiche e integrazioni, iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, la cui condizione di ruralità sia annotata negli atti catastali;
- ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: sono esenti dall'imu, a norma del comma 751 L. 160/2019;
 - ✓ terreni agricoli: aliquota pari al 9,5 per mille;
 - ✓ immobili affittati ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 (contratti agevolati a canone concordato), art. 5 comma 1 (contratti transitori ordinari) e art. 5 commi 2 e 3 (contratti transitori per studenti e universitari): aliquota pari al 5,6 per mille;
 - ✓ Immobili oggetto di contratto di locazione a canone ordinario, aree fabbricabili, fabbricati di categoria D (esclusi fabbricati categoria D rurali) tutte le altre tipologie di fabbricati non comprese nei punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille.

DETRAZIONI IMU

DESCRIZIONE	DETRAZIONE
Detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza per immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

2. di confermare per l'anno 2022 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
3. di confermare la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF ad € 10.000,00 di reddito imponibile complessivo annuo;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Contestualmente, attesa l'urgenza di provvedere, per poter dare immediata operatività al bilancio di previsione 2022/2024;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Caselli, Fedele, Lamio e Vergiati) essendo assenti i Consiglieri Civetta e Merosini

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale](#)

[firmato digitalmente da Paolo La Marchina e da Dott.ssa Maria Stefanini](#)

[Stampato il giorno 02/02/2022 da SILVIA GHIRARDI.](#)

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Paolo La Marchina

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Stefanini